

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

## CXII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1953

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori e del Consiglio nazionale forense. (3145) ( <i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ).	889
PRESIDENTE . . . . .	889, 890
FIETTA, <i>Relatore</i> . . . . .	889
CAPALOZZA . . . . .	890
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):	
SENATORE BISORI: Ferie agli avvocati e procuratori. (3033) ( <i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i> ).	890
PRESIDENTE . . . . .	890, 891, 892, 893, 894, 895, 896
MUSSINI, <i>Relatore</i> . . . . .	890, 894, 896
LECCISO . . . . .	891, 892, 894
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	891, 892, 893, 894, 895
ARATA . . . . .	892, 893
AMATUCCI . . . . .	892, 893, 895
CAPALOZZA . . . . .	892, 895
COLI . . . . .	892, 893, 894
ARTALE . . . . .	893
GUERRIERI EMANUELE . . . . .	893, 894, 895
CONCETTI . . . . .	894
COCCIA . . . . .	895
BREGANZE . . . . .	896
<b>Votazione segreta</b> :	
PRESIDENTE . . . . .	896

La seduta comincia alle 9,30.

CONCETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli degli ordini degli avvocati e dei procuratori e del Consiglio nazionale forense. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (3146).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli degli ordini degli avvocati e dei procuratori, e del Consiglio nazionale forense.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Fietta, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FIETTA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame contiene una norma relativa alla proroga della funzione dei Consigli degli ordini degli avvocati e del Consiglio nazionale forense, ed ha un valore transeunte; poiché vi sarà una legge per regolare tutta la materia organicamente, in via transitoria si provvede ora, al fine di prorogare i Consigli dell'ordine oggi in carica fino al 31 dicembre 1953 ed il

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

Consiglio nazionale forense fino al 31 dicembre 1954.

Credo che non vi sia nulla da obiettare e che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALOZZA. Dichiaro a nome del mio gruppo che siamo favorevoli al disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

« I Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori in carica al 31 dicembre 1952 continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1953.

A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1953.

Il Consiglio nazionale forense in carica al 31 dicembre 1952 continua a funzionare fino al 31 dicembre 1954 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare su questo articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Bisori: Ferie agli avvocati e procuratori. (Approvata dalle II Commissione permanente del Senato). (3033).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Bisori: Ferie agli avvocati e procuratori.

Do la parola al relatore, onorevole Mussini, perché riassume la discussione svolta su questo provvedimento in una precedente seduta.

MUSSINI, *Relatore*. Ricordo che durante la discussione precedente ci eravamo fermati di fronte alle perplessità manifestate da alcuni colleghi, ed anche di fronte ad alcune riserve circa il contenuto della proposta di legge. Io avevo fatto notare che risponde a un principio di giustizia estendere le ferie agli avvocati, in relazione anche al principio sancito dalla Costituzione, secondo cui tutti hanno il diritto e il dovere di godere delle ferie annuali, in quanto la salute pubblica è un bene che va tutelato.

Avevo rilevato però che sia il titolo che, tenendo conto delle osservazioni fatte dai col-

leggi, il testo della proposta di legge andavano opportunamente modificati. E, d'accordo con gli uffici ministeriali, sono giunto a formulare un nuovo testo del provvedimento che sottopongo all'esame della Commissione. In esso ho ritenuto opportuno parlare di sospensione anziché di proroga; e poi ho pensato di evitare la concentrazione della scadenza dei termini tutti in uno stesso giorno, dando luogo invece a una gradualità, in rapporto al termine maturato prima che operi la sospensione.

Fatte queste premesse, mi pare che tutti potremmo aderire al contenuto della proposta di legge, che risponde ad una aspirazione di tutte le Curie. Anche giorni fa a Milano numerosi colleghi hanno manifestato il desiderio che la proposta di legge fosse approvata prima delle prossime ferie. Tutte le categorie forensi, che hanno tanta parte nella vita della Nazione, sentono la necessità di essere salvaguardate dalle insidie che si possono verificare durante il periodo festivo e che costituiscono motivo di grave preoccupazione nei pochi giorni di riposo.

PRESIDENTE. Do lettura della nuova formulazione del provvedimento proposta dall'onorevole Mussini.

**SOSPENSIONE DI TERMINI PROCESSUALI DURANTE IL PERIODO FERIALE**

**ART. 1.**

Il corso dei termini processuali, stabiliti per il compimento di atti i quali richiedono l'opera di avvocato o di procuratore, scadenti tra il 1° agosto e il 15 settembre, è sospeso di diritto fino a quest'ultima data.

La stessa disposizione si osserva per il termine stabilito nell'articolo 201 del Codice di procedura penale.

**ART. 2.**

In materia penale il precedente articolo non si applica, salvo il disposto del seguente comma, alle cause indicate nell'articolo 91 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Quando ricorra l'urgenza preveduta nel predetto articolo 91, essa è dichiarata dal giudice con provvedimento non impugnabile, che deve essere notificato alle parti e ai loro difensori. In tal caso, qualora il termine processuale sia scaduto tra il primo agosto e la data di notificazione del provvedimento, o scada entro i 10 giorni dalla notifica stessa, l'avvocato o il procuratore è ammesso a compiere l'atto entro 10 giorni dall'anzidetta notifica.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

## ART. 3.

In materia civile l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

(Nel caso di urgenza, preveduto nello stesso articolo 92, si osservano le disposizioni del comma secondo dell'articolo 2).

## ART. 3-bis.

Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano anche alle cause prevedute negli articoli 91 e 92 dell'Ordinamento giudiziario di competenza del pretore e, per quelle indicate nell'articolo 92, anche a quelle di competenza del Conciliatore.

## ART. 4.

In materia amministrativa, l'articolo 1 non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.

LECCISO. Concordo sull'opportunità che gli avvocati siano messi al riparo dalle insidie che possono essere tese loro durante il periodo festivo e, pur ritenendo che la nuova impostazione data dal relatore meriti di essere seguita, desidero fare alcune osservazioni. Non mi pare infatti che si possa paralizzare il corso della giustizia per garantire agli avvocati il periodo di ferie e temo che si cada in questo rischio, qualora si fissino dei termini di sospensione troppo ampi. Inoltre rilevo che con la proposta del relatore si vengono a introdurre anche dinanzi al pretore e al conciliatore le ferie che non esistono secondo l'attuale ordinamento giudiziario. Infatti per l'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, le ferie vi sono soltanto per il Tribunale e la Corte di appello, mentre innanzi al conciliatore e al pretore vi sono soltanto dei congedi. Escluderei quindi dalla sospensione dei termini i procedimenti innanzi a queste autorità. Ma, oltre a ciò, faccio osservare che tutti i termini per il compimento di atti i quali richiedono l'opera di avvocato o di procuratore, sono secondo la proposta di legge sospesi per 45 giorni, compresi i termini assegnati dal giudice. Non vi pare che sarebbe più opportuno limitarsi a sospendere solo i termini di impugnazione? Non vi pare che sarebbe anche da fare una distinzione tra i provvedimenti provvisoriamente esecutivi e quelli che non siano

provvisoriamente esecutivi? Ho già fatto il caso, nella precedente discussione, del decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo. Il presidente del tribunale assegna venti o trenta giorni per l'opposizione. In questo termine non c'è possibilità di iscrivere l'ipoteca. Stabilendo una proroga di altri 45 giorni, si finisce per avere una sospensione di ben 75 giorni. Solo dopo aver fatto l'opposizione si può ottenere, innanzi al giudice istruttore, un provvedimento valido per l'iscrizione ipotecaria, provvedimento che deve essere concesso se il creditore offre cauzione.

Tentiamo di raggiungere lo scopo senza paralizzare il corso della giustizia. C'è già troppo arretrato, già si parla di crisi del processo, di crisi della giustizia.

Concludendo, proporrei un'altra formulazione alla quale sono giunto d'accordo col collega Amatucci: « I termini di impugnazione dei provvedimenti giudiziari o amministrativi, che siano per legge esecutivi o dichiarati provvisoriamente esecutivi, sono sospesi per trenta giorni se scadono nei mesi di luglio o di agosto ».

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il termine per l'appello non sarebbe compreso, perché la prima sentenza non è esecutiva se non è espressamente dichiarata provvisoriamente esecutiva.

In questo modo, dove il giudice ha ritenuto che vi sia l'urgenza, verremmo a sospendere i termini, e non li sospenderemmo invece dove il giudice non ha ritenuto l'urgenza.

LECCISO. Se la Commissione lo ritiene più opportuno, possiamo parlare soltanto di termini di impugnazione, senza distinguere tra provvedimenti esecutivi e non esecutivi. Quindi potremmo modificare il nostro testo in questo modo: « I termini di impugnazione dei provvedimenti giudiziari o amministrativi, sono sospesi per trenta giorni se scadono nei mesi di luglio o agosto ».

PRESIDENTE. Il testo presentato dall'onorevole Lecciso verrà esaminato come emendamento sostitutivo all'articolo 1. Se non vi sono obiezioni, possiamo prendere come base della discussione il testo nuovo formulato dal relatore.

Innanzitutto dobbiamo modificare l'intestazione, nel senso di sostituire al titolo: « Ferie agli avvocati e procuratori », il seguente titolo: « Sospensione di termini processuali durante il periodo feriale ». Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

Do lettura dell'articolo 1 del testo proposto dal relatore:

« Il corso dei termini processuali, stabiliti per il compimento di atti i quali richiedono l'opera di avvocato o di procuratore, scadenti tra il 1° agosto e il 15 settembre, è sospeso di diritto fino a quest'ultima data.

La stessa disposizione si osserva per il termine stabilito nell'articolo 201 del Codice di procedura penale ».

L'onorevole Lecciso ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« I termini di impugnazione dei provvedimenti giudiziari o amministrativi sono sospesi per trenta giorni se scadono nel mese di luglio o di agosto ».

ARATA. Mi sembra che il primo comma del testo del relatore manchi di certezza. Con questo articolo si vorrebbe stabilire una sospensione dei termini processuali per gli atti i quali richiedono l'opera di avvocato o di procuratore. Ma come si fa a stabilire quando quest'opera è richiesta? Solo per i giudizi di pretura, è il pretore che deve dire se è necessaria l'opera dell'avvocato. Anche per quanto riguarda le notifiche di appelli, come si può dire quando l'opera dell'avvocato è necessaria o non necessaria, dato che l'imputato può presentare da solo i motivi di appello? Come si può concedere la sospensione solo per certi atti e non per certi altri in relazione alla difficoltà di stabilire quando l'opera dell'avvocato è richiesta? Se la sospensione dei termini è concessa in relazione a tutto il movimento giudiziario, la capisco; ma metterla soltanto in relazione a quegli atti che richiedono l'opera dell'avvocato, quando questa condizione dipende dal giudice o dalla parte, mi sembra che rappresenti una fonte di incertezza.

AMATUCCI. L'onorevole Lecciso ed io abbiamo presentato l'emendamento di cui il Presidente ha dato lettura. Però in questo momento mi assale un dubbio poiché, avendo stabilito nell'emendamento che i termini processuali scadenti nel mese di luglio o di agosto vengono ad essere prorogati di trenta giorni, trovo che praticamente si avrebbe un termine superiore a quello stabilito dall'articolo 1 della proposta del relatore. Infatti, immaginiamo il caso di una sentenza notificata il 30 luglio: mentre con la proposta Mussini si avrebbe il termine di impugnativa fino al 15 settembre, con l'emendamento da me presentato si avrebbero altri trenta giorni e si

arriverebbe così a 60. Penserei quindi che come articolo 1 potrebbe restare quello della proposta del relatore con la soppressione però delle parole: « stabiliti per il compimento di atti i quali richiedono l'opera di avvocato o di procuratore ». Questa potrebbe essere una soluzione che soddisferebbe la preoccupazione dell'onorevole Arata e l'esigenza della proroga dei termini.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Cosicché per proporre appello ad una sentenza penale pronunciata il 30 o il 31 luglio, ci sarebbe tempo fino al 5 settembre anche per il Pubblico ministero.

AMATUCCI. Io ho parlato del primo comma dell'articolo 1.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non faccio questione di presentazione di motivi, ma di impugnativa. Il termine per l'appello in materia penale andrebbe a scadere il 5 settembre.

AMATUCCI. No, il 16 settembre.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho detto 5 settembre, perché io propongo che la sospensione dei termini sia graduale e che le ferie degli avvocati siano limitate a trenta giorni.

CAPALOZZA. Come si fa a costringere l'avvocato ad andare in ferie proprio in quei determinati giorni?

LECCISO. Io intendo mantenere il mio emendamento, perché mi pare che sia meglio dire che i termini sono sospesi di *tot* giorni, salvo a vedere il numero.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma la parte più importante del suo emendamento è quella relativa alla limitazione della sospensione solo per alcuni termini; mentre noi facciamo sospendere tutti i termini, lei si limita ai termini di impugnazione. E quindi una questione molto più grossa di quella dei trenta o quarantacinque giorni.

PRESIDENTE. Abbiamo poi l'emendamento dell'onorevole Amatucci, il quale vorrebbe sopprimere la condizione che sia richiesta l'opera di avvocato o di procuratore.

COLI. Io aderisco a quello che ha detto l'onorevole Arata, perché penso che altrimenti creiamo quelle incongruenze a cui l'onorevole Arata stesso ha accennato.

In secondo luogo condivido l'opinione del Ministro che sarebbe ingiusto prorogare tutti i termini automaticamente al 15 settembre. Con quella formulazione si creerebbe un terribile ingorgo poiché, scadendo tutti i termini il 15 settembre, si sarebbe obbligati a notificare tutti gli atti in data 16 settembre.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Poiché è sospeso il corso dei termini, una sentenza notificata il 1° di agosto, secondo quella formula, si potrebbe impugnare il 15 ottobre.

COLI. Io propongo una nuova formulazione: « Tutti i termini processuali, salvo le eccezioni che seguono, scadenti tra il 1° agosto e il 31 agosto, sono prorogati di diritto di trenta giorni ». Cioè quelli scadenti il 12 agosto vanno a finire al 12 settembre, quelli scadenti il 18 o il 25 agosto, vanno a finire al 18 o 25 settembre. Si avrebbe così una proroga graduale di ciascun termine.

PRESIDENTE. Abbiamo poi l'emendamento del Governo che propone di ridurre il periodo di sospensione a 30 giorni.

ARTALE. A mio avviso, questa è una materia che ha bisogno di un ulteriore approfondimento, perché effettivamente si può facilmente creare una confusione e una incertezza di diritti relativamente ai termini. Ci saranno dei termini di impugnativa di trenta giorni in un dato periodo dell'anno; dei termini di 45 giorni in un altro periodo dell'anno. Si crea così una confusione per la quale non ci può essere la certezza di impugnazione, quindi ho delle gravi difficoltà ad approvare un articolo così formulato e proporrei che la discussione fosse rinviata.

GUERRIERI EMANUELE. Non mi sembra che le perplessità siano tali da giustificare un ulteriore rinvio della discussione. Ci saranno degli inconvenienti, ma si tratta in sostanza di adottare una formula che sia la più chiara possibile e la più semplice. In fondo la proposta dell'onorevole Coli mi sembra degna di considerazione: essa riduce la durata della sospensione a trenta giorni. Cosicché, se la scadenza del termine si verifica il 31 agosto, si va al 30 settembre; se si verifica il 1° agosto, si va al 1° settembre. Sostanzialmente è una limitazione nella durata della sospensione, la quale nella proposta del relatore dovrebbe essere di 45 giorni.

Ai fini della chiarezza mi sembra che si debbano abbandonare tutte le altre limitazioni contenute nella formula del relatore onorevole Mussini, con riferimento agli atti per i quali sia richiesta l'opera dell'avvocato o del procuratore poiché si darebbe solo luogo a dubbi senza utilità alcuna. Infatti nelle materie per le quali è facoltativa l'opera dell'avvocato o del procuratore e nelle quali tuttavia interviene l'opera dell'avvocato o del procuratore, si può ritenere che si sia verificata l'ipotesi della legge? Quando l'opera è facoltativa, non è ancora detto che essa sia richiesta. Bisogna

pure considerare che anche nel caso in cui non emerge l'opera del difensore, spesse volte l'avvocato c'è ugualmente. Non è detto che quando l'avvocato non figura, la parte non sia assistita dall'avvocato. È preferibile quindi dire semplicemente che i termini processuali sono senz'altro sospesi.

Trovo invece una ragione di perplessità nella eccezione avanzata dal Ministro riferentesi alla facoltà per il pubblico Ministero. Se non vado errato, questa proposta di legge doveva servire nella finalità dei proponenti a garantire un periodo di tranquillità agli avvocati. Era quindi una disposizione diretta a facilitare l'attività processuale delle parti private e non dovevano essere prorogati anche i termini nei confronti del rappresentante del Pubblico Ministero.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non si può stabilire un termine diverso per la parte privata e per il Pubblico Ministero.

GUERRIERI EMANUELE. La diversità dei termini c'è sempre, perché è la legge che la prevede. Mi sembra perciò che la sospensione dei termini debba riferirsi esclusivamente alle parti private.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io insisto nella seguente formula: « Il corso dei termini processuali, stabiliti per il compimento di atti i quali richiedono l'opera di avvocato o di procuratore, scadenti tra il 1° agosto e il 31 agosto, è sospeso di diritto per la durata di trenta giorni ». Con il concetto di sospensione, il termine si interrompe ed esso riprende a decorrere dopo i trenta giorni, mentre col concetto di proroga, contenuto nella proposta del relatore, incomincia a decorrere un termine nuovo. Con il concetto di sospensione utilizziamo il periodo decorso prima della sospensione. Se il 10 agosto scade il termine, esso viene sospeso per 30 giorni e riprende a decorrere il 10 settembre.

ARATA. Sono compresi anche i termini penali?

PRESIDENTE. Per la materia penale c'è il capoverso.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. D'altra parte l'articolo 2 si riferisce alla materia penale che non è contemplata dall'articolo 1.

AMATUCCI. Lo scopo della legge è quello di dare un periodo di tranquillità agli avvocati e di difendere gli avvocati e le parti da eventuali insidie dei più astuti. Però, approvando il primo articolo nella formulazione del Ministro, si può verificare questo inconveniente: un avvocato il quale abbia quattro, cinque, dieci giorni di tempo prima dell'interruzione del termine per impugnare la sen-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

tenza, può aspettare, invece di usufruire di questo vantaggio, per prorogare poi il termine di impugnazione di un mese. È il caso quindi di vedere se possiamo arrivare a una formula con cui si stabilisca che quando il termine di impugnazione inizia dieci giorni prima del 1° agosto, non c'è sospensione.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma allora verremmo a togliere qualcosa invece di concederla.

CONCETTI. Poiché stiamo alla ricerca di una formula, io suggerirei la seguente: « Il corso dei termini processuali è sospeso di diritto per il periodo compreso entro il mese di agosto ».

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. In sostanza lei propone che nell'articolo 1 della formula che era stata stilata dal relatore, al posto della data 15 settembre, si metta quella 31 agosto:

PRESIDENTE. L'onorevole Lecciso mantiene il suo emendamento?

LECCISO. Desidero sapere se il Governo mantiene il suo principio della sospensione di tutti i termini processuali, anche di quelli disposti dal giudice; o se consente di limitare la sospensione ai termini di impugnazione.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Estendere la sospensione ai termini disposti dal giudice non è una cosa molto facile. Perché in generale il giudice non fissa un termine ma, anche quando fissa un termine, stabilisce una udienza. Ora, quando è fissato il giorno, evidentemente non ci può essere la proroga del termine. Se il giudice stabilisce che si deve comparire il 15 agosto, si deve comparire in quel giorno, perché non si tratta più di un termine.

Invece il punto degno di osservazione è la questione relativa al decreto di ingiunzione. Ritengo tuttavia che ci sia un rimedio anche a questo, e il rimedio è nell'articolo 2 che prevede il caso dell'urgenza. Chi presenta un ricorso in questo periodo, se ha delle ragioni di particolare urgenza e non si trova in quelle condizioni per le quali ha diritto alla esecuzione immediata e alla iscrizione dell'ipoteca, può chiedere al magistrato la dichiarazione di urgenza, e allora non c'è più nessuna sospensione. La eccezione quindi può essere regolata attraverso la dichiarazione di urgenza.

C'è poi l'altra questione da esaminare relativamente all'inciso « per i quali è richiesta l'opera di avvocato o di procuratore ».

Nel caso di una dichiarazione di appello di una sentenza penale, che può essere presentata anche dalla parte, possiamo mantenere sospesa questa dichiarazione per trenta gior-

ni? Anche se abbiamo cambiato il titolo, non ci dobbiamo dimenticare di quello che è lo spirito della legge. Lo scopo è quello di assicurare agli avvocati un certo periodo di ferie. Per questo mi parrebbe che la limitazione agli atti che richiedono l'opera dell'avvocato sia opportuna. Quanto all'osservazione che non sappiamo se l'opera dell'avvocato sarà richiesta o non sarà richiesta, mi pare che per quanto riguarda i giudizi davanti al pretore provveda l'articolo 3-bis. È chiaro infatti che con questo articolo si estende la materia anche alle cause pretorili.

D'altra parte la necessità dell'avvocato sorge quando il pretore impone che ci sia l'assistenza di un avvocato. Quindi non mi pare che per garantire agli avvocati un periodo di ferie, si debba arrivare a una costruzione molto più larga che sconvolgerebbe tutti i termini processuali. Bisognerebbe che allora riflettessimo per considerare quali sono tutti i termini, perché ce ne possono essere molti che resterebbero fuori dagli scopi della legge.

Sarei perciò per mantenere la limitazione agli atti che richiedono l'opera di avvocato o di procuratore.

LECCISO. Dopo i chiarimenti dell'onorevole Ministro, non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Quindi abbiamo l'emendamento Coli e l'emendamento del Ministro.

COLI. Il mio emendamento potrebbe essere modificato sostituendo la parola « prorogati » con l'altra « sospesi ».

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Con l'emendamento Coli rimane la questione se la sospensione del termine debba riguardare anche gli atti che non richiedono l'opera di avvocato o di procuratore, cioè se si debba cambiare questa legge che prevedeva le ferie degli avvocati, in una sospensione generale di tutti i termini.

GUERRIERI EMANUELE. Io propongo di sostituire alle parole: « per i quali sia richiesta l'opera di avvocato o procuratore », le altre: « nei quali interviene l'opera di avvocato o di procuratore ».

COLI. Accetto tale proposta.

MUSSINI, *Relatore*. Se dicessimo soltanto: nei quali l'opera dell'avvocato sia richiesta o sia facoltativa?

COLI. Anche per impugnare una sentenza di conciliatore, che non ha bisogno dell'avvocato, la parte deve andare dall'avvocato perché gli scriva i motivi.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Teniamo presente che in base al Codice la parte innanzi al pretore può essere autorizzata a

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

difendersi da sola, ma normalmente deve essere assistita dall'avvocato. Quindi per fare atto di opposizione anche in pretura, è necessaria l'opera del procuratore. Perciò, almeno per i pretori, non esistono quelle ragioni di perplessità a cui si accennava prima.

COCCIA. Io ritengo che la formula limitatrice agli atti per i quali è richiesta l'opera di avvocato o procuratore, crei una confusione, perché tutti gli atti giudiziari hanno bisogno dell'opera dell'avvocato. Anche per un appello penale è chiaro che esso può essere fatto dalla parte, ma questa non lo può fare da sé, perché non conosce neanche i termini. Eliminando questa formula, si renderebbe quindi più chiara la dizione.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io non modifico la mia formula, che ci voglia il consiglio dell'avvocato, non lo escludo; ma noi ci riferiamo all'atto formale fatto dall'avvocato.

AMATUCCI. Io propongo un emendamento sostitutivo nel caso che non venisse accettato il mio emendamento soppressivo: « i quali richiedano anche facoltativamente l'opera dell'avvocato o del procuratore ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione per divisione la formula proposta dal Ministro, che coincide con il testo del relatore salvo che per quanto riguarda il periodo della sospensione per il quale procederemo a votazioni separate. Naturalmente voteremo anche la soppressione proposta dal deputato Amatucci e, in via subordinata, l'emendamento aggiuntivo da lui presentato.

Quindi metto in votazione la prima parte della proposta del Ministro:

« Il corso dei termini processuali ».

(È approvata).

Do lettura della seconda parte:

« stabilito per il compimento di atti i quali richiedono l'opera di avvocato o di procuratore ».

C'è innanzi tutto l'emendamento soppressivo dell'onorevole Amatucci che va votato per primo. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Resta così assorbito l'emendamento sostitutivo subordinato.

Passiamo alla votazione del resto della formula:

« scadenti tra il 1° agosto e il 31 agosto, è sospeso di diritto per la durata di trenta giorni ».

CAPALOZZA. Vorrei pregare di spostare la data al 15 settembre, o almeno al 10 settembre, per una considerazione di carattere pratico, che cioè in questo modo riusciamo ad ottenere una specie di rotazione nelle ferie degli avvocati, il che, sostanzialmente, vogliamo raggiungere.

Altrimenti costringiamo tutti quanti a rientrare in sede prima del 31 agosto. Se riusciamo a metterci d'accordo sulla data, che potrebbe essere il 10 o il 12 o l'8 settembre, si potrebbe votare senza discussione, e si eviterebbe che i termini i quali scadono il 1° settembre non si giovino neppure di un giorno di sospensione.

PRESIDENTE. Domando al rappresentante del Governo se è disposto a modificare il suo testo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione in tutto, dal primo all'ultimo articolo, perché il testo, con la soppressione approvata, ormai è risultato completamente modificato.

PRESIDENTE. L'onorevole Capalozza propone che la sospensione, invece di essere dal 1° agosto al 31 agosto, possa essere più lunga. Ricordo che il testo del relatore porta la data del 15 settembre e il testo che ci viene dal Senato porta la data del 20 settembre; quindi la proposta più lontana dal testo del Senato è quella del Ministro.

Metto pertanto in votazione la formula del Ministro:

« scadenti tra il 1° agosto ed il 31 agosto è sospeso di diritto per la durata di trenta giorni ».

(È approvata).

L'onorevole Breganze ha presentato un emendamento aggiuntivo che suona in questi termini:

« Tale sospensione non si applica alla dichiarazione di impugnazione delle sentenze penali ».

GUERRIERI EMANUELE. Io invece propongo questo emendamento: « Questa disposizione non si applica alle impugnazioni in materia penale ». E ciò perché il secondo comma dell'articolo 1 non ha più ragione di essere, in quanto si giustificava in rapporto alla formulazione della prima parte, che prevedeva gli atti per i quali fosse richiesta l'opera di avvocato o procuratore. Eliminata questa condizione, è evidente che non ha più ragione di essere il secondo comma, che potrebbe senz'altro essere eliminato.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

BREGANZE. Il mio emendamento tiene conto dei decreti penali nella cui impugnazione non basta fare opposizione, ma bisogna formulare anche i motivi.

MUSSINI, *Relatore*. In questo modo creiamo un'altra limitazione.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda e poiché questa questione implica un ampio esame, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nell'odierna seduta.

*(Segue la votazione).*

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli degli Ordini degli avvocati

e dei procuratori e del Consiglio nazionale forense » (3146):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva ».*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amadei, Amatucci, Amicone, Belloni, Bernardi, Borioni, Breganze, Caccuri, Capalozza, Caserta; Cecchini Lina, Cerabona, Concetti, Conci Elisabetta, Corsanego, Facchin, Fietta, Fumagalli, Gallico Spano Nadia, Guerrieri Emanuele, Lecciso, Leone Giovanni, Marzi, Mussini, Natali Ada, Paolucci, Riccio e Scalfaro.

**La seduta termina alle 11,10.**